

## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

N. 169/2020 - 2021 REGISTRO RECLAMI

N. 169/2020 - 2021 REGISTRO DECISIONI

## LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Piero Sandulli Presidente

Paolo Tartaglia Componente relatore

Nicolò Schillaci Componente

Franco Granato Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

## **DECISIONE**

sul reclamo numero di registro 169 del 2020-2021, proposto dalla società ASCOLI CALCIO 1898 F.C. S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso Lega nazionale professionisti serie B di cui al Com. Uff. n. 201 del 06/04/2021;

Visto il reclamo:

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 16/04/2021 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e udito il legale del ricorrente avv. Monica Fiorillo;

## FATTO E DIRITTO

La società ASCOLI CALCIO 1898 F.C. S.p.A. ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra ASCOLI e VICENZA del 05/04/2021 valevole per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B 2020/2021, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega nazionale professionisti serie B ha irrogato l'ammenda di €

2

5.000,00 alla ricorrente "poiché, nonostante la gara fosse stata prevista senza presenza di

pubblico, dagli spalti, dopo decisioni avverse alla squadra ospitante, venivano indirizzati

reiteratamente agli Ufficiali di gara epiteti insultanti".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione dell'ammenda irrogata la

ricorrente ha sostenuto che la stessa sia eccessivamente gravosa in quanto le frasi

pronunciate dal pubblico venivano udite solo dal Quarto Ufficiale e comunque non

sarebbero state neppure offensive.

La Corte ritiene infondato il reclamo giudicando congrua la sanzione attribuita alla società

da parte del Giudice di primo grado in considerazione del comportamento offensivo tenuto

dal pubblico presente.

P.Q.M.

respinge il reclamo.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Paolo Tartaglia

f.to Piero Sandulli

Depositato il 28 aprile 2021

**IL SEGRETARIO** 

f.to Fabio Pesce